

Codice Ente: 10197

N° 9 del 11/03/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.-

L'anno **duemilaventicinque**, addì **undici** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>CARMINATI GIULIA</i>	SI		<i>DONATI FABRIZIO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI		<i>MIGLIORINI ANDREA</i>	SI	
<i>VITALI ANGELA</i>		SI	<i>BARCELLA FABIO</i>	SI	
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>LOCATELLI ROSSELLA</i>	SI	
<i>ZANCHI LUCA</i>	SI		<i>MASSIMINO KEVIN</i>	SI	
<i>CANDUCCI GIUSEPPE</i>	SI				

Presenti : 12 Assenti : 1

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Arch. Paolo Colonna* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 18,10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2024/2025 e che per l'anno 2025 non si ravvisa la necessità di rivedere e/o modificare il Piano Economico Finanziario (PEF) approvato;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da coprire pari a € **867.494,00=** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), già tenuto conto delle **detrazioni** di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif che ammontano ad euro **265.261,00=** e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (MIUR) che ammontano ad €. 5.688,00=;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2025 rispetta i parametri indicati nelle delibere ARERA succitate;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2025 è pari ad € 867.494,00 di cui € **501.163,00 per costi variabili** ed € **366.331,00 per costi fissi**;

Preso atto che l'entrata tariffaria applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € **867.494,00=**;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi gli investimenti, gli ammortamenti, i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi di servizio per lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la tariffa è trinomica e composta da:
- una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e due quote variabili, rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione
- per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;
- il costo presunto, per l'anno 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già scomutate le detrazioni di cui sopra, è risultato di complessivi euro 867.494,00 e comprende i costi fissi, pari al 42,49% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 57,51% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, ha ripartito l'insieme dei costi da coprire per l'anno 2025 attraverso la tariffa secondo criteri razionali, nella misura del **61% per le utenze domestiche** e del **39% per le utenze produttive** (non domestiche);

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, i medesimi coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) già approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2025 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2024, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.;

Rilevato il frequente fenomeno di abbandono di rifiuti su strada e aree a pubblico utilizzo e con esso l'esigenza di scongiurare tali comportamenti, anche in considerazione di eventuali problematiche di carattere igienico-ambientale nonché di pubblico decoro;

Considerato che per le sole utenze domestiche sono compresi nella TARI annuale un numero minimo di conferimenti della frazione secca/indifferenziata da effettuarsi con il contenitore ecobox provvisto di microchip in dotazione agli utenti e riepilogati nella tabella di seguito riportata

Nr. componenti nucleo familiare	Nr. svuotamenti minimi annuali fino al 2024
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11
6	13

Esaminato a campione un numero di utenze domestiche, divise per categorie di occupanti, e il numero dei conferimenti annuali effettivamente rilevati dal 2018 al 2024;

Considerato che l'utilizzo dell'isola ecologica è attualmente compreso nel pagamento del tributo annuale TARI (non sono previsti supplementi o pagamenti in loco) e preso atto che da rilievi effettuati presso la piazzola si è rilevato uno scorretto utilizzo della stessa per il conferimento delle frazioni secca e umida, conferibili solo mediante la raccolta porta a porta;

Considerate le esigenze della popolazione emerse anche dal confronto con l'utente allo sportello e le problematiche di cui ai punti precedenti, si ritiene necessario prevedere un aumento del numero di conferimenti minimi a partire dall'anno 2025, come da tabella di seguito riportata

Nr. componenti nucleo familiare	Nr. svuotamenti minimi annuali dal 2025
1	6
2	9
3	12
4	15
5	18
6	21

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che:

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- con delibera di ARERA n. 386 del 03 agosto 2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a) da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti anche per l'anno 2025 rispettivamente in € 0,10/utenza e in € 1,50/utenza;

Richiamata, condivisa, fatta propria e qui applicata la Nota Ifel del 13/02/2024 "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) - Questioni applicative e criticità nella gestione", che per quanto riguarda il concetto di "utenza" ben specifica che per utenza (sia domestica che non domestica) si debba intendere un "punto di conferimento";

Considerato il comunicato di ARERA del 27/01/2025 relativamente al riversamento a CSEA delle quote perequative bollettate di cui alla già citata delibera dell'Autorità;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:



«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (Allegato C);

Sentita l'illustrazione del punto in oggetto da parte del consigliere delegato all'ambiente, ecologia e igiene urbana, **Dott. Giuseppe Canducci**, il quale si sofferma sulle novità introdotte quali l'aumento degli svuotamenti minimi e l'introduzione di una terza rata per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle attività commerciali;

Sentiti i chiarimenti tecnici da parte del Responsabile del Settore Finanziario, **Dott.ssa Alessandra Giudici**, appositamente invitata dal Sindaco;

Il consigliere **Sig. Andrea Migliorini** (Centrodestra Scanzorosciate) concorda con la scelta di introdurre la terza rata e l'aumento degli svuotamenti, in un'ottica di evitare l'abbandono dei rifiuti e un conferimento più responsabile.

Il Sindaco, **Dott. Paolo Colonna**, ringrazia il consigliere Canducci e gli uffici per il lavoro svolto, confermando gli ottimi risultati di Scanzorosciate come Comune riciclone.

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:

-**Sig. Matteo Marsala** (capogruppo di maggioranza Proposta per Scanzorosciate - Impegno Comune) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole, esprimendo ringraziamento per il lavoro svolto.

- **Sig. Andrea Migliorini** (capogruppo Centrodestra Scanzorosciate), preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole.

Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le premesse esplicitate sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2025, con decorrenza 01/01/2025, le **tariffe** della TARI indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A), ed **i coefficienti di produttività** per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle

tariffe per le utenze non domestiche (All. B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 17/12/2024, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffa/importo riduzione
Compostaggio domestico (15% della quota variabile)	€ 776,22
Riduzioni Parte Variabile A per utenze con soli box	€ 337,04
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (Art. 25)	€ 56,09
Riduzioni per pensionati AIRE (66,66% della fissa e della variabile A)	€ 76,90
Utenze non domestiche non stabilmente attive (Art.26 - 30% fissa e variabile A)	€ 604,40
Utenze con produzione promiscua di rifiuti (Art. 10 c.3)	€ 14.844,70
Utenze con riduzioni 100% P.V. per richiesta uscita dal servizio (Art. 23 - bis)	€ 1.156,47
Utenze con riduzione Parte Variabile A per avvio a riciclo dei rifiuti urbani (Art. 24)	€ 9.035,57
Riduzioni di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione	€ 5.429,00

- 4) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente

deliberazione, quantificabile per l'anno 2025 in € 5.429,00= trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2025 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

5) di determinare la scadenza delle rate di pagamento della TARI anno 2025 come segue:

1^ rata entro il 15.05.2025

2^ rata entro il 15.07.2025

3^ rata entro il 15.11.2025

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15/05/2025;

6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

a. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;

b. le componenti perequative UR1,a e UR2,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

applicate come da Nota Ifel del 13.02.2024 "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) - Questioni applicative e criticità nella gestione", come meglio specificato in premessa;

7) di determinare il numero di conferimenti minimi per l'anno 2025 previsti per le sole utenze domestiche, per le motivazioni esplicitate in premessa, come da tabella sotto riportata

Nr. componenti nucleo familiare	Nr. svuotamenti minimi annuali dal 2025
1	6
2	9
3	12
4	15
5	18
6	21

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019,

DELIBERA DI CONSIGLIO



n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Arch. Paolo Colonna
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

ALL. A1):

BIDONCINO AGGIUNTIVO – AGEVOLAZIONI – MANCATO RITIRO DEL CONTENITORE DOTATO DI MICROCHIP

Bidoncino Aggiuntivo

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano 2 (due) bambini di età inferiore a 36 mesi possono richiedere, a titolo gratuito, un ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca.
2. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.) il cui impiego risulti certificato da ASST o dal medico curante, possono richiedere, a titolo gratuito, un ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca. In casi eccezionali, e sempre previa attestazione del medico curante, l'utenza potrà ottenere un terzo bidoncino da 40 lt oppure un bidone da 120 lt.
3. Ai contribuenti regolarmente iscritti al ruolo TARI, che ravvisassero la necessità di avere un ulteriore contenitore da lt. 40 dotato di microchip da adibire alla raccolta della frazione secca, è concessa la possibilità di acquistarne uno previo versamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. di euro 15,00 iva compresa. Ogni svuotamento dello stesso concorrerà a determinare l'importo TARI dovuto dal contribuente. La fornitura del contenitore aggiuntivo, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta e relativa ricevuta attestante l'avvenuto versamento. L'istanza di richiesta del contenitore aggiuntivo dovrà contenere i dati dell'intestatario della TARI, l'ubicazione dell'immobile presso il quale il contenitore verrà utilizzato e la motivazione della richiesta.
4. Il contenitore aggiuntivo dovrà essere esposto nei tempi e nei modi previsti dalla raccolta della frazione secca.
5. Al venir meno dei presupposti di cui ai punti 1 e 2 il contribuente è tenuto alla restituzione del contenitore aggiuntivo.

Agevolazioni

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- A) vengono concessi n. **26 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **1.040 lt** (26 x 40 lt), **per ogni bambino** di età inferiore ai 36 mesi presente nel nucleo familiare iscritto a ruolo.
- B) vengono concessi n. **52 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **2.080 lt** (52 x 40 lt), ai nuclei familiari iscritti a ruolo al cui interno vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici.
 1. L'agevolazione di cui alla lettera "A" si applica d'ufficio e decorre dal giorno della nascita del bambino e cessa al compimento del suo 3° anno di età.
 2. L'agevolazione di cui alla lettera "B" è riconosciuta previa presentazione da parte dell'intestatario TARI di apposita istanza. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. La domanda di agevolazione deve essere corredata di attestazione ASST o del Medico Curante. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'applicazione dell'agevolazione.
 3. Il contribuente, al decadimento dei requisiti per l'agevolazione, è tenuto alla restituzione dell'eventuale secondo bidoncino ritirato gratuitamente. Qualora il contribuente non provveda alla riconsegna dello stesso, tutti gli svuotamenti registrati successivamente al decadimento del presupposto verranno computati ai fini del calcolo della TARI.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Mancato ritiro del contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca

Il Consiglio Comunale, ai fini di un'equa tassazione, stabilisce quanto segue:

1. Ad ogni utenza domestica deve essere abbinato un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca;
2. Qualora il contribuente iscritto a ruolo per una o più utenze domestiche non abbia associato a ciascuna di esse un bidoncino per la raccolta della frazione secca, si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti. Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno, dai quali vengono decurtati gli svuotamenti minimi già addebitati in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza principale.

3. All'utenza NON domestica deve essere associato almeno un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca, ad eccezione delle utenze che per esclusiva produzione di **rifiuti speciali** abbiano chiesto l'uscita dal servizio. In caso si ravvisasse il possesso, l'utilizzo o pervenisse richiesta di abbinamento del contenitore/carrellato da parte di utenze che abbiano richiesto l'uscita dal servizio, l'agevolazione concessa decadrà con effetto immediato.
4. Qualora l'utenza non domestica iscritta a ruolo e che usufruisce interamente del servizio non abbia associato almeno un bidoncino per la raccolta della frazione secca si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti.
Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno.
5. Il conteggio degli svuotamenti sulla base dell'effettiva esposizione del contenitore viene ripristinato a partire dall'anno successivo a quello in cui il bidoncino/bidone è stato ritirato.

TARIFE Tassa Rifiuti - Anno 2025

Totale Piano Economico Finanziario (PEF)	€ 867.494,00
Quota a carico del Comune per agevolazioni	€ 5.429,00
Importo che verrà effettivamente emesso:	€ 862.065,00
1) di cui a copertura di costi fissi	€ 366.331,00
2) di cui a copertura di costi variabili	€ 427.734,00
3) di cui a copertura di costi variabili di trattamento e smaltimento RSU (svuotamenti)	€ 68.000,00

UTENZE DOMESTICHE

cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (n° componenti)	Quota Variabile B (svuotamenti minimi)	N° svuotamenti minimi/annui
1	OCCUPANTE 1	€ 0,30	€ 30,64	€ 3,60	6
2	OCCUPANTI 2	€ 0,35	€ 61,28	€ 5,40	9
3	OCCUPANTI 3	€ 0,39	€ 68,94	€ 7,20	12
4	OCCUPANTI 4	€ 0,42	€ 84,26	€ 9,00	15
5	OCCUPANTI 5	€ 0,45	€ 111,07	€ 10,80	18
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	€ 0,48	€ 130,22	€ 12,60	21

UTENZE NON DOMESTICHE

cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (€/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,69	€ 0,81
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,45	€ 0,52
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,62	€ 0,72
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,79	€ 0,92
5	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,66	€ 0,77
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,53	€ 0,62
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,70	€ 1,99
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,12	€ 1,31
9	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,29	€ 1,51
10	OSPEDALI	€ 1,34	€ 1,56
11	UFFICI, AGENZIE	€ 1,57	€ 1,84
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	€ 0,63	€ 0,74
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E	€ 1,46	€ 1,71
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,86	€ 2,19
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E	€ 0,86	€ 1,01
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 0,00	€ 0,00
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 1,53	€ 1,79
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,	€ 1,07	€ 1,25
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,46	€ 1,71
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,95	€ 1,11
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,13	€ 1,32
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 5,76	€ 6,75
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 5,02	€ 5,88
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	€ 4,10	€ 4,80
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI	€ 2,86	€ 3,35
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,70	€ 3,16
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 7,42	€ 8,69
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 2,84	€ 3,32
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 0,00	€ 0,00
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 1,98	€ 2,32

COSTO SINGOLO SVUOTAMENTO

Tipologia bidone	Lt contenitore	costo svuotamento
Bidoncino da 40 lt	40lt	€ 0,60
Carrellato da 120 lt	120lt	€ 1,80
Carrellato da 240 lt	240lt	€ 3,60
Carrellato da 360 lt	360lt	€ 5,40
Cassonetto da 1100 lt	1100lt	€ 16,50
Cassonetto da 1300 lt	1300lt	€ 19,50